

STATUTO

A.G.O.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA PIER SANTI
MATTARELLA 179

Numero REA: AG - 121455

Codice fiscale: 01536070848

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" Repertorio n.ro 38717

Raccolta n.ro 17362

STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - Denominazione e sede

E' costituita, con sede in Agrigento, la Società Cooperativa denominata: **"A.G.O. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART.2 - Durata

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre due-milacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART.3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Agrigento ma l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART.4 - Scopo sociale

La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative e di lucro, si propone di diventare soggetto attivo nel campo della produzione e del lavoro, nonché di rendere attuabile l'autogestione dei servizi, dei lavori e delle attività produttive e di procurare conseguentemente ai soci occasioni di lavoro, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con ciò valorizzando un più proficuo sfruttamento delle risorse endogene ed esogene, operando sulla base delle leggi regionali, nazionali e comunitarie e sulla cooperazione ed in particolare di quelle che hanno attinenza con l'occupazione nei settori dei lavori di pubblica utilità di cui alle attuali norme nonché ai settori socialmente utili in genere, ai sensi e per gli effetti delle pertinenti leggi in vigore al tempo dell'operatività.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi.
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, turistiche,

commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

ART.5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;
- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, turistiche, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art.4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

In relazione a quanto sopra la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi (pubblico e/o privato) i seguenti servizi:

- formazione continua in campo sanitario, socio sanitario, legale, tecnico ed ogni altra categoria in genere;
- promuovere lo sviluppo delle professionalità svolgendo attività di formazione continua e/o professionale nel settore sanitario, sociale, dell'agricoltura, ambiente, territorio, turismo, artigianato, sport, spettacolo, cultura, tecnologico, informatico, ecc.

- promuovere lo sviluppo delle professionalità svolgendo attività di formazione continua e/o professionale attraverso la partecipazione a fondi professionali;
- svolgimento di corsi di formazione specialistica in materia di mediazione civile e/o conciliazione ed istituzione, anche in diversi sedi operative, degli organismi di mediazione;
- progettazione, organizzazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori e docenti della Scuola, dell'Università e della Formazione Professionale quali i corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno nelle classi in presenza di allievi in situazioni di Handicap, da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scolastici e Professionali;
- promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;
- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;
- promozione, organizzazione e gestione di scuole di ogni ordine e grado paritarie e non;
- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nel settore socio assistenziale e sanitario, agricolo, turistico, tecnologico, ambientale, informatico e nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, ecc;
- svolgimento di attività di centro studi, ricerche e documentazione in forma singola ed associata;
- organizzazione e gestione di interventi di orientamento scolastico, universitario e professionale;
- svolgimento di qualsiasi attività didattica e formativa di tipo scolastico, universitario e professionale, rivolta a studenti di ogni ordine e grado;
- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche;
- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche, nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico ecc;
- servizi socio assistenziali di ogni ordine e grado, in favore di infanti, minori, adolescenti, giovani, adulti ed anziani, inabili fisici, psi-

chici e sensoriali, gestanti, ragazze madri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati, nomadi ed altri soggetti in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale conseguente a malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza, ecc., anche attraverso la promozione e gestione di attività quali, servizi di assistenza domiciliare, centri di ascolto e di prima accoglienza, centri di aggregazione, centri di orientamento e formazione, organizzazione e gestione strutture di accoglienza diurne e/o residenziali, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza temporanei e di lungo periodo, soggiorni vacanze, comunità familiari, case di riposo e di assistenza, centri di riabilitazione fisica e psichica, attività ospedaliere e/o ambulatoriali, attività di sostegno e di accompagnamento scolastico, domiciliare e integrazione culturale, ecc.;

- promozione, istituzione e gestione di servizi di informare giovani, nonché servizi sociali in favore di minori, adolescenti e giovani, volti alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile;
- promozione, organizzazione e gestione di asili nido, scuole materne, servizi babysitter, centri diurni e residenziali, doposcuola, attività educative, ricreative, e di aggregazione per il tempo libero, servizi di assistenza sociale, socio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed orientamento;
- istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno economico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i soggetti bisognosi;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di riabilitazione fisica e psichica, centri terapeutici (diurni e residenziali);
- resa di servizi socio sanitari di base e specialistici, residenziali e domiciliari, semplici ed integrati, anche attraverso la promozione e gestione, diretta ed indiretta, di attività quali centri medici, diagnostici, fisioterapici e riabilitativi, case di cura e centri di assistenza sanitaria, cliniche specialistiche, centri di medicina trasfusionale, strutture sanitarie odontoiatriche, residenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche assistite, centri di lunga degenza per malati cronici e terminali, strutture hospice, centri residenziali e semiresidenziali di prevenzione, cura e riabilitazione, centri di accoglienza e cura geriatrica, ecc.;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale quali centri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, centri di salute mentale, consultori familiari e presidi per il trattamento delle dipendenze;
- promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di assistenza, sociale e sanitaria;
- attività di volontariato in favore di tutti i soggetti bisognosi di conforto, assistenza e cura, socio assistenziale e sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed

istituzioni di assistenza;

- attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale, con azioni erogabili in modo anche continuativo, attivo e diretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazione di bisogno ed in particolare di agire in favore di tutta la collettività, contribuendo alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione, e della povertà mediante la raccolta delle eccedenze della produzione agricola e dell'industria, specialmente nel settore agro-alimentare, e la redistribuzione delle stesse ai poveri ed agli emarginati;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture sportive istituite per supportare processi riabilitativi rivolti a minori, adolescenti, giovani, anziani ed inabili, nonché in favore di altri soggetti bisognevoli di assistenza psicofisica e motoria;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture polyvalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale delle persone;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte allo svolgimento di iniziative di turismo sociale e culturale, centri di benessere, centri estetica, centri di disintossicazione da dipendenze, beauty farm, ecc. ecc.;
- progettazione realizzazione e gestione di servizi socio assistenziali e sanitari in favore dei portatori di handicap, volti a favorire i processi di superamento di situazioni emarginanti, a prevenire e/o a limitare la disabilità e per consentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;
- promozione, istituzione e gestione di servizi di intervento socio-psico-terapeutico riabilitativo e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili;
- promozione, istituzione e gestione di iniziative di assistenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di villeggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzioni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igiene e cura personale;
- progettazione, realizzazione e gestione di attività di trasporto sanitario di emergenza, urbano ed extraurbano;
- progettazione, realizzazione e gestione di attività di accoglienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a supporto di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private e miste;
- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di assistenza medica generica e specialistica, infermieristica, fisioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o in convenzione con enti pubblici e privati;
- progettazione, realizzazione e gestione di servizi di telesoccorso e

teleassistenza, nonché di ogni altro tipo di assistenza telematica;

- svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie produttrici e commerciali di mobili, arredi, attrezzature, strumenti e dispositivi medicali, medici, paramedici prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, dermocosmetici, veterinari, erboristici, fisioterapici, omeopatici, dietetico alimentari e sanitari, nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professionale;
- gestione di iniziative di animazione socio culturale e di intrattenimento;
- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminari, ricreative, formative e socio assistenziali e sanitarie, in favore di immigrati, emigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro famiglie;
- promozione, progettazione, realizzazione e gestione di iniziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;
- progettazione, realizzazione e gestione di raccolta, smaltimento e trattamento di rifiuti, ordinari e speciali, iniziative di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione, purificazione di luoghi, strutture ed immobili;
- progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisizione in gestione di servizi esternalizzabili del settore socio assistenziale e sanitario, nonché di ogni altro settore organizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in convenzione con Enti Governativi e non Governativi, Statali, Regionali, Provinciali e Locali;
- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali;
- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità tra donne ed uomini nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale e nella presenza nelle istituzioni;
- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità in favore di persone socialmente svantaggiate;
- resa di consulenze, studi di fattibilità, analisi di validità, certificazioni di qualità, servizi di tutoring e di monitoraggio tecnico, e-

conomico e contrattuale, rivolte ad imprese pubbliche e private di ogni specie;

- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi informatici e telematici e delle energie rinnovabili e del risparmio energetico ecc compresa la logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso e la locazione di sistemi informatici semplici e complessi, mobili ed attrezzature d'ufficio e d'azienda, nonché la produzione di programmi per il perseguimento dei migliori risultati aziendali;

- organizzazione di fiere, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di studi, iniziative ricreative, artistiche e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura, nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;

- svolgimento di attività di import - export di beni e/o di scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che facilitino l'integrazione tra nazioni, popoli e culture.

La cooperativa, inoltre, **al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b) e successive modificazioni, potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale ed ospedaliero nonché l'attuazione di servizi di refezione e ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione di buoni pasto e di ticket;

- progettazione e gestione, in conto proprio e/o per conto terzi, di servizi di lavanderia e stireria;

- gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché servizi di ausilio agli operatori del traffico, per il miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana;

- gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e privati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità;

- progettazione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ed altri servizi telematici in genere;

- progettazione e gestione di servizi nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;

- progettazione ed attuazione di interventi finalizzati all'esercizio di attività di utilità collettiva, quali la gestione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione di aree protette, aree attrezzate, zone boschive, parchi e riserve e di zone costiere di rilevante valenza ambientale, la gestione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi servizi, la gestione di mattatoi, di servizi di igiene, salvaguardia e valorizzazione ambientale, di manutenzione aree e verde pubblico e privato e di quant'altre attività che favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio;

- gestione,manutenzione e pulizia di aree di interesse paesaggistico (giardini,spiagge,parchi,strade,parcheggi) e di locali pubblici e privati;
- gestione di impianti florovivaistici per la produzione di piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni vegetali compresi impianti in serra di fiori, frutta ed ortaggi;
- la progettazione e gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporti di persone e cose;
- la promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela, alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio culturale,monumentale ed ambientale locale,regionale e nazionale;
- la gestione di biblioteche,pinacoteche,collezioni e raccolte pubbliche e private,compresa la catalogazione ed inventariazione;
- la gestione di attività di ristorazione ed accoglienza turistica;
- la produzione,la lavorazione,la commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi nonché di prodotti artigianali e non derivanti dal lavoro dei partecipanti all'attività sociale;
- la gestione di aziende ortofrutticole e florovivaistiche su terreni comunque acquisiti e lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo compreso l'allevamento di animali,la commercializzazione e trasporto dei prodotti ottenuti dalle colture e attività suddette;
- commercio equo e solidale,svolgendo attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi,curandone la distribuzione sul territorio nazionale od estero;
- attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri,come previsto dalle vigenti normative;
- le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,n.389,e successive modificazioni ed integrazioni;
- la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,ricreative,sociali,economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie,di libri,periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

- la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte negli appositi registri per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

- l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione;

- la progettazione, realizzazione e gestione di iniziative turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo sviluppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, monumentali e culturali locali.

Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari potrà attivare:

- la promozione ed attuazioni di partenariati, gemellaggi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario;

- la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi;

- la partecipazione ad enti, società ed associazioni, pubbliche, private e miste nella compagine sociale della cooperativa;

- cooperazione fra cooperative.

Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa sociale si avvarrà di tutte le leggi in materia, Nazionali (legge 381/1991), Regionali (legge 22/1986), dell'Unione Europea e di ogni altro Ente, utilizzando ogni agevolazione, contributo e finanziamento di Enti Pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali e potrà stipulare convenzioni con Enti Locali, Enti Pubblici, Parapubblici, di volontariato e privato.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare, industriale e commerciale, anche in ambito europeo, connessi ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni, anche azionarie, in società di capitale aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine o complementare a quello sopraindicato e potrà partecipare a raggruppamenti di imprese ed aderire a consorzi di cooperative ed associazioni con altre imprese o società operanti nello stesso settore ed in particolare potrà costituire a consorzi di garanzia collettiva fidi, accettare lasciti e donazioni.

La cooperativa potrà infine richiedere e usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e da ogni altro ente.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Numero e tipologie di soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;
- b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professio-

nale atto alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Soci in prova

Ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci in prova ammessi non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanzia-

- rio del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.7 - Condizioni e modalità di ammissione

La domanda di ammissione del socio è deliberata dall'amministrativo. La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari. I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Nella domanda, da presentarsi in forma scritta, dovrà essere specificato:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, l'attività svolta, codice fiscale e/o partita IVA;
- b) la tipologia di socio prescelta;
- c) l'entità della quota sociale comunque non deve essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo Statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, l'ultimo bilancio approvato.

La quota sottoscritta potrà essere versata nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Di volta in volta l'Organo Amministrativo potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del

socio richiedente l'ammissione.

Tutte le domande dovranno evidenziare, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, nonché l'impegno a rispettarlo assieme ai regolamenti e alle delibere degli organi sociali.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt.6 e 7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art.11, delibera sulla domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la decisione: si applica l'art.2528 c.C..

I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una quota di capitale sociale pari ad Euro 100,00 (cento).

Il socio assume i seguenti obblighi:

- a) di conoscere e di impegnarsi a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni della cooperativa e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) di impegnarsi a collaborare al buon andamento della Cooperativa in special modo col partecipare alla vita sociale e ai suoi programmi di attività;
- c) di impegnarsi, tenendo conto delle proprie capacità, a prestare la propria opera e la propria consulenza alla cooperativa.

Art.8 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio, deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato in toto al momento dell'iscrizione sul libro dei soci.

Non adempiendo a tali obblighi nel termine di un mese, la domanda di ammissione si intenderà revocata.

Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.

Le somme versate per il sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art.9 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.

Art.10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il Socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della Cooperativa.

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne richiesta

scritta e comunicarla con raccomandata ai sensi dell'art.2532 c.c.
Per i rapporti mutualistici tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.11 - Esclusione del socio

Con delibera dell'Organo Amministrativo può essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla società;
- c) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della Società adottati in attuazione dei programmi;
- d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
- e) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.

Nei casi indicati alle lettere d) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'art.39, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 - Decadenza del socio

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa, e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato all'Organo Amministrativo.

Art.13 - Comunicazioni e liquidazione della quota

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata.

La liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, entro 18 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, ai sensi dell'art.2535 C.C., decurtata da eventuali perdite d'esercizio, in misura non superiore al valore nominale e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato, così come stabilito dall'art.9 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

E' salvo il diritto al risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla Società dal socio escluso.

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno inoltre diritto al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'art.14.

Art.14 - Richiesta di rimborso

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art.13 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 100,00 (cento). L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quella delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione stessa, e nel caso di recesso, esclusione, decadenza o morte del socio, rimborsato secondo quanto stabilito dagli artt.13 e 14 dello Statuto sociale;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento previsto dalla legge e istituito dall'Assemblea anche a copertura di particolari rischi.

Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale (dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati), deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico a norma di legge.

Art.16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Il socio può possedere e sottoscrivere solo una quota.

Art. 17 - Riserve

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.

Art.18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi, entrambi con criterio di accurata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di Legge.

Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art.19 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali.

Gli utili netti annuali vanno destinati come segue:

- a) una quota, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) o a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, deve essere destinata al fondo di riserva legale;
- b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi degli artt.8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo e non utilizzata per la rivalutazione delle quote di cui al successivo art.20 o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

La ripartizione degli utili tra i soci dovrà avvenire in base alla quota posseduta ma in misura non superiore al saggio di interesse legale vigente e comunque nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, fino a quando il fondo di riserva non avrà raggiunto i limiti di legge non avrà luogo alcuna ripartizione di utili.

Art.20 - Rivalutazione delle quote

Ai fini della rivalutazione delle quote, una parte degli utili netti annuali può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art.21 - Prestiti dei soci.

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dal-

le leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dall'Organo Amministrativo nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.22 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art.23 - Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno). In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Art.24 - Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei Sindaci ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- g) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.

Essa ha luogo una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quant'altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sul-

la proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le decisioni dei soci potranno anche essere assunte attraverso i metodi della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione dei soci consenzienti; l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.25 - Assemblea dei soci: costituzione e validità delle deliberazioni

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.

Art.26 - Assemblea dei soci: votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art.27 - Assemblea dei soci: diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di Legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.

Art.28 - Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.29 - Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art.30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art.31 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art.34 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla decisione dei soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile e quindi in tal caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt.2484, escluso il n.4), e 2545-septiesdecies del C.C. o per volontà dei soci.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.37 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, è destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed in osservanza alle disposizioni di legge e alle leggi speciali sulla cooperazione, ovvero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di adesione della cooperativa ad associazioni che hanno costituito i predetti fondi previsti dall'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

Art.38 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

All'uopo verrà nominato dal presidente del Tribunale di Agrigento un Collegio di tre arbitri ad istanza della parte più diligente. Il collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore sarà formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

Art.39 - Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

I rinvii alla normativa relativi ai limiti di capitale ed ai requisiti mutualistici hanno natura di rinvio formale.

F.to: VILLA Filippo

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)